

(N. 1377)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1956

### Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia elettrica.

ONOREVOLI SENATORI. — I costi di distribuzione dell'energia elettrica e quelli degli apparecchi elettrici di largo uso comune, specialmente domestico, risultano apprezzabilmente diminuiti con la riduzione delle spese di impianto e di esercizio che sono possibili mediante la unificazione delle tensioni delle correnti usate.

Già la unificazione delle frequenze disposta con la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, ha facilitato l'estensione sempre più organica e razionale delle interconnessioni tra le centrali di produzione per gli scambi di energia per le variabili necessità delle utenze, ed ha consentito di ridurre i tipi di macchine operatrici e dei motori impiegati.

Un secondo passo avanti nella disciplina delle caratteristiche tecniche di distribuzione della energia elettrica fu realizzato con la legge 8 marzo 1949, n. 105, con la quale venne prescritta la normalizzazione delle tensioni di alimentazione delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1.000 Volt., stabilendo due tipi di valori normali di esse. Il primo di 125-220 Volt, il secondo di 220-380 Volt.

Lo sviluppo rapidamente crescente dei consumi richiede oggi di esaminare con maggiore completezza il problema. Risulta difatti possibile di ridurre ulteriormente l'impiego delle tensioni di distribuzione alle utenze ad un solo tipo, come del resto già avviene in tutti i paesi a largo consumo di energia elettrica: ciò che consentirebbe delle ulteriori e notevoli riduzioni nelle spese di impianto e di distribuzione della energia stessa.

È questo lo scopo che si prefigge il presente disegno di legge.

L'esperienza ha messo in evidenza che, prescrivendo l'uso di un solo tipo di tensione (che dovrebbe essere di 220-380 Volt) invece delle due ammesse dalla legge 8 marzo 1949, n. 105, si otterrebbero notevoli economie sia per la riduzione delle perdite complessive di linea che per quella delle spese di costruzione degli impianti interni di erogazione. Alle utenze industriali rimarrebbe sempre la possibilità di scelta attuale delle tensioni di 220 o di 380 Volt; mentre a quelle domestiche verrebbe assegnata una unica tensione di 220 Volt sia nella utilizzazione per luce, che in quella per forza,

L'impiego di una sola tensione negli impieghi domestici per uso promiscuo di luce e forza è da molto tempo realizzato in moltissime località ove trova una apprezzabile estensione e vivi consensi specialmente da parte degli utenti domestici. Esso, anche in Italia, ha formato oggetto di opportuna disciplina sotto il particolare punto di vista fiscale per la ripartizione dell'energia distribuita su luce e forza con contatore unico e quindi nessuna difficoltà esiste sotto questo riguardo per la sua rapida e completa estensione.

Da tempo è stata riconosciuta l'importanza economica che deriva dalla fornitura della energia per usi domestici distribuita con contatore unico anzichè con due contatori per le cospicue riduzioni di spese che ne derivano alle Aziende elettriche distributrici per gli impianti e le contabilizzazioni dei consumi con diretto vantaggio degli utenti.

Fino ad oggi però non è stato reso obbligatorio un simile sistema che peraltro è già applicato su scala molto vasta, specialmente all'estero.

Nel prossimo vasto programma di costruzioni di case economiche e popolari occorre diminuire le spese riducendo gli impianti delle condutture, utilizzando un solo tipo di presa di corrente per luce e forza, ecc.; occorre inoltre influire indirettamente sul costo di produzione delle apparecchiature, unificandone i tipi (tensione delle lampadine, tipo delle prese di corrente ecc.) e riducendone quindi le scorte improduttive presso i rivenditori.

La semplificazione che ne deriva sarà pertanto una cospicua fonte di riduzione delle spese di impianto oltre che di quelle di distribuzione.

Per questi motivi è stato predisposto il presente disegno di legge. Non si è ritenuto necessario modificare il termine fissato dalla legge 8 marzo 1949, n. 105, vigente perchè sembra che la data in essa stabilita, di scadenza al 1959, per completare l'unificazione, sia da ritenersi sufficiente per raggiungere gli scopi che si vogliono ottenere.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 105, è modificato come segue:

« I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1.000 Volt, sono fissati in 220 Volt nei circuiti monofasi e in 220/380 Volt nei circuiti trifasi (rispettivamente tensione stellata e tensione concatenata) ».

Il primo comma dell'articolo 3 è modificato come segue:

« Sono consentite le tensioni di 125 e 160 Volt nei circuiti monofasi e 125-220 e 160-275 nei circuiti trifasi (rispettivamente tensione stellata e tensione concatenata) ».